

**N. R.G. 8318/2016**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8318/2016**

tra

**MMTP S.R.L.**

attore

e

**UBI LEASING S.P.A.**

convenuto

Oggi **21 novembre 2019** ad ore **12.55** innanzi al dott. LENTINI, sono comparsi:

Per MMTP S.R.L. l'avv. BETTINI ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Francesco Martini.

Per UBI LEASING S.P.A. l'avv. AZZINI AUGUSTO e l'avv. ZAGLIO ANDREA (ZGLNDR66H09B157W) PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25121 BRESCIA; , oggi sostituito dall'avv. Costa.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Mariangela Zaglio. .

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni come precisate alla scorsa udienza.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8318/2016** promossa da:

**MMTP S.R.L.** (C.F. 02367990021), con il proc. dom. avv. BETTINI ANDREA

Attore opponente

contro

**UBI LEASING S.P.A.** (C.F. 01000500171), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO

convenuto

**CONCLUSIONI**

*Per l'opponente:*

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione:



- accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ai paragrafi 2.1, ovvero in via di gradato subordinate 2.2.1 e 2.2.2, del decreto ingiuntivo azionato, nonché la conseguente inesistenza del relativo credito richiesto da UBI, fatta salva la minor somma di Euro 31.387,88;

- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'annullamento dell'Accordo Modificativo, sottoscritto in data 30.1.2015 e del successivo accordo integrativo del 29.4.2015 e, conseguentemente, annullare l'ingiunzione emessa dichiarando che nulla è dovuto da MMTP a UBI;

- in ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 642 c.p.c., per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare la provvisoria esecutività concessa all'ingiunzione opposta;

- in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c.”

Per la convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

in via preliminare: respingere l'istanza di revoca della provvisoria esecutività in quanto inammissibile e comunque infondata in difetto di gravi motivi, come meglio esposto in narrativa;

In via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese e compensi professionali”.

### **CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il quadro fattuale della vicenda può ritenersi pacifico, vertendo la discussione processuale intorno a profili qualificatori e interpretativi della volontà negoziale.

Con “Scrittura privata risolutiva” del 3.2.2015 (di seguito “l'Accordo”), modificata con “Scrittura privata modificativa” del 29.4.2015, l'opponente e l'opposta convenivano di “risolvere per mutuo consenso” il contratto del 10 novembre, avente a oggetto il *leasing* di un aeromobile, con riferimento al quale era maturato un debito complessivo (incontestato anche nel *quantum*) in capo all'utilizzatrice (subentrata a FINZETA DUE srl, originaria sottoscrittrice) pari a euro 4.552.264,88.



L'Accordo, condizionato al perfezionamento della vendita dell'aeromobile in favore di un terzo acquirente, puntualmente indicato, a fronte di un corrispettivo pattuito di 4.600.000,00 USD versato direttamente in favore di UBI, prevedeva inoltre il pagamento da parte dell'opponente in favore di UBI, "*a titolo di integrazione del corrispettivo di vendita*", dell'importo di euro 650.000,00 (IVA compresa) da corrispondere in n. 3 *tranche*: la prima di euro 250.000,00 contestualmente alla vendita del bene, la seconda di euro 200.000,00 entro il 30 giugno 2015 e la terza del residuo importo di euro 200.000,00 entro il 31.12.2015.

L'Accordo prevedeva che con l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi contenute le parti non avrebbero più avuto "*nulla a pretendere per il Contratto di leasing di cui in premessa*".

Con la scrittura modificativa richiamata le parti modificavano il titolo del pagamento dell'importo di euro 650.000,00, precisando che lo stesso sarebbe stato da imputare "*a parziale decurtazione del Credito Esplicito di cui alla lett. g delle Premesse*", per tale intendendosi la somma di euro 876.643,66 (relativa ai canoni scaduti e non pagati, oltre agli interessi di mora e alle spese).

Regolarmente eseguito il pagamento delle prime due *tranche*, l'opponente ometteva il pagamento della terza *tranche* e UBI agiva in sede monitoria.

2. È preliminare la qualificazione dell'Accordo.

Il Tribunale ritiene trattarsi di un accordo avente causa transattiva. In tale senso depongono in primo luogo le premesse dell'Accordo, dichiarate "*parte integrante e sostanziale*" dello stesso, laddove:

- viene espressamente riconosciuto l'inadempimento dell'utilizzatrice e liquidato il debito complessivo derivante dall'applicazione delle clausole contenute nel contratto di leasing;



- le parti rappresentano la *“comune volontà delle parti di addivenire a una soluzione che possa soddisfare reciproci interessi economici (lett. j).*

Inoltre risulta rilevatrice della volontà negoziale la previsione (art. 4) che con l'esatto adempimento delle obbligazioni previste dall'Accordo le parti non avrebbero più avuto *“nulla a pretendere per il Contratto di leasing di cui in premessa”*.

Dalla lettura delle clausole dell'Accordo emerge chiaramente l'intenzione delle parti di prevenire l'insorgenza di una lite volta al recupero coattivo del credito vantato dalla concedente: in tale ottica l'odierna opponente, che aveva già provveduto a reperire un terzo acquirente dell'aeromobile e concordato il prezzo di vendita, si impegnava a favorire detta vendita (cfr. lett. i delle premesse e art. 8 dell'Accordo) e a pagare la somma integrativa di euro 650.000,00, mentre la concedente si impegnava a definire la posizione creditoria a fronte della cessione del bene, al soggetto e alle condizioni già pattuiti, e della ricezione della predetta somma integrativa.

Detto scambio di prestazioni costituisce, in sostanza, la *“soluzione”* (invero equilibrata, ragionevole e idonea al conseguimento di notevoli vantaggi in termini di tempo e di costi, rispetto all'alternativa di un contenzioso) cui le parti fanno riferimento nelle premesse, soluzione al *“problema”* costituito (i) dall'ingente esposizione debitoria dell'odierna opponente e (ii) dalle difficoltà che avrebbero potuto manifestarsi qualora la vendita dell'aeromobile fosse stata gestita direttamente dalla concedente, una volta tornata nella disponibilità del bene, con i conseguenti rischi (invero ipotizzabili in capo ad entrambe le parti) di vendita a valori non congrui, trattandosi di un mercato notoriamente illiquido.



3. Rilevata la causa transattiva dell'Accordo, l'esame dei motivi di opposizione presuppone l'analisi di un profilo comune alle varie doglianze attoree, attinente alla regolazione degli effetti prodotti dall'oscillazione del tasso di cambio euro/dollaro sul sinallagma del rapporto.

Infatti l'opponente lamenta in sostanza il fatto che a seguito dell'apprezzamento del dollaro sull'euro, nel periodo compreso tra l'avvio delle negoziazioni con l'acquirente dell'aeromobile e la data di perfezionamento della vendita, con l'eventuale pagamento della terza tranche prevista dall'Accordo si avrebbe avuto una situazione nella quale UBI finiva per conseguire un risultato all'esito dell'operazione più vantaggioso rispetto allo scenario ipotizzabile in caso di regolare adempimento del contratto di leasing, ottenendo una somma complessivamente superiore al debito residuo (precisamente euro 4.721.877, a fronte di un debito residuo liquidato concordemente, come detto, in euro 4.552.264,88).

Detta constatazione finisce per rappresentare il presupposto in fatto, più o meno esplicito, delle eccezioni formulate con l'opposizione di: (i) inesistenza del maggior credito azionato in via monitoria, (ii) annullamento dell'Accordo per errore di calcolo ovvero sul prezzo e (iii) di indebito arricchimento.

Infatti parte opponente deduce quanto segue: *“tali negoziazioni portarono alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo, prodotto in atti (Doc. 1 controparte), che, essenzialmente, prevedeva: i. la definizione del Debito Residuo riconosciuto come dovuto da MMTP nei confronti del Leasing; ii. l'accordo tra le Parti in ordine al pagamento del Debito Residuo che sarebbe dovuto avvenire: 1. quanto al controvalore in Euro, determinato alla data di accreditamento sui conti UBI, del Prezzo di Vendita, alla data di formalizzazione del trasferimento all'Acquirente; 2. quanto all'eccedenza attraverso la Rateizzazione.*



*Inutile precisare sul punto come, la Rateizzazione, venne negoziata al solo fine di consentire di colmare la differenza intercorrente tra il Prezzo di Vendita (peraltro ancora incerto a causa della richiesta di Aero di pagare in valuta di Dollari USA) ed il Debito Residuo..*

*L'obiettivo delle Parti era, infatti, quello di addivenire al pagamento integrale, ma esclusiva, del Debito Residuo, posto che nessun ulteriore credito era vantato da UBI nei confronti di MMTP. La previsione della Rateizzazione, nelle forme e nelle misure inserite nell'Accordo Modificativo, deriva dal fatto che, al momento iniziale delle negoziazioni, ad inizio 2015, il tasso di cambio portava ad un controvalore, sommando Prezzo di Vendita e Rateizzazione, molto vicino al Debito residuo”.*

A livello generale il Tribunale deve osservare come l'Accordo non rechi traccia delle suesposte considerazioni, che attengono all'intima sfera negoziale della parte, ma non possono essere ritenute elementi rientranti nella causa del contratto. Orbene non è affatto escluso, anzi è verosimile che MMTP, in sede di sottoscrizione dell'Accordo, abbia valutato la convenienza dello stesso in base ai parametri di cui sopra, elaborando un complesso ragionamento fondato sulla scomposizione delle voci che componevano il proprio debito e sovrapponendo poi tali voci a quella che potrebbe definirsi la “contabilità contrattuale” dell'Accordo.

Nondimeno trattasi di valutazioni interne, mai esteriorizzate nel contratto, all'interno del quale è dato riscontrare solamente la volontà comune delle parti (quella sì rilevante nell'ambito della individuazione della causa) di definire la vicenda debitoria col meccanismo negoziale ricostruito sopra.

Alla luce di quanto sopra osservato risultano infondate sia le considerazioni contenute a par. 2.1 della citazione, che sulla base di una diversa (ma erronea) qualificazione o interpretazione



dell'Accordo porterebbero a riconoscere a UBI, mediante una sorta di conguaglio *ad equitatem*, un minor credito di euro 31.387,88, sia la pretesa di ottenere l'annullamento dell'Accordo ex art. 1428 c.c.. Sul punto si richiama in primo luogo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,3/4/2003, n.5139) che in una fattispecie di impugnazione di transazione ha affermato: *“L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio”*.

Posto che nel caso in esame le circostanze allegate dall'opponente attengono proprio, come visto, *“alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo”* e che, inoltre, i lamentati effetti prodotti dall'oscillazione del tasso di cambio euro/dollaro investono il profilo economico dell'Accordo, riguardando in ultima istanza il corrispettivo della transazione stessa, l'eccezione non può essere accolta.

*Ad abundantiam*, con riferimento all'asserito errore di calcolo, si richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 18/02/2016, n.3178), che sul punto ha affermato: *“E' erronea la pronuncia con cui il Giudice rettifica il contratto, riducendo l'importo della transazione, ascrivendo a disattenzione di calcolo un errore che investe, invece, un dato di*





*partenza e, quindi, in difetto dei presupposti per ricondurre la fattispecie all'ipotesi del mero errore di calcolo ex art. 1430 c.c.*”, potendosi rilevare che la situazione descritta da parte opponente è estranea alla fattispecie di errore di calcolo di cui all'art. 1430 c.c..

Al fine di apprezzare l'infondatezza delle tesi dell'opponente valga richiamare quanto affermato da UBI LEASING a pag. 9 della comparsa: *“In altri termini, l'alea implicitamente contenuta nel contratto è stata posta a carico solo ed esclusivamente di Ubi Leasing, mentre la prestazione a carico di MMTP – si ribadisce – è stata determinata sin dalla sottoscrizione dell'accordo e non è stata subordinata ad alcun elemento aleatorio”*. Detta tesi trova conferma nelle disposizioni contrattuali, dalle quali emerge nitidamente che la “soluzione” raggiunta dalle parti era imperniata sulla vendita dell'aeromobile a un terzo già individuato, a un prezzo predeterminato (espresso in dollari) coincidente con l'offerta ricevuta, e sul pagamento da parte dell'utilizzatrice di una ulteriore somma fissa di euro 650.000,00, pagabile in tre rate.

Ora, per probabili ragioni di tipo fiscale (le parti non si soffermano particolarmente sulla questione né la stessa assume particolare rilievo ai fini decisorii) con la scrittura modificativa le parti hanno inteso precisare che la somma di euro 650.000 veniva pagata non a titolo di prezzo integrativo, come erroneamente indicato nell'Accordo (*“come impropriamente indicato all'art. 3”*), puntualizzano le parti nella premessa di cui alla lett. c) ma *“di parziale copertura delle fatture scadute e non pagate”*, ovvero *“a parziale decurtazione del Credito Esplicito”* (locuzione di fatto equivalente). Tale precisazione non rileva tuttavia ai fini dell'odierna decisione, appuntandosi su un profilo marginale, mentre è dirimente considerare che l'odierna opponente, mediante la negoziazione di un Accordo che prevedeva il pagamento di una somma predeterminata (euro 650.000,00), si assicurava il diritto di definire la propria posizione



debitoria conoscendo *ex ante* il costo complessivo della transazione; correlativamente, UBI LEASING si assumeva consapevolmente il rischio di tasso associato alla previsione di un corrispettivo per la vendita del bene espresso in dollari statunitensi.

Peraltro deve osservarsi come tale ripartizione dei rischi risulti coerente con la natura dei soggetti in gioco, avendosi da una parte un'impresa già inadempiente e quindi interessata a ridurre il più possibile i margini di rischio della transazione, dall'altra un intermediario abituato a gestire i rischi del mercato finanziario. Va da sé che all'esito della vicenda MMTP non può pretendere oggi di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali soltanto perché, con valutazione *ex post*, la scelta di accollare alla controparte il rischio di cambio non si è rivelata vantaggiosa.

Per i medesimi motivi l'ulteriore eccezione di arricchimento ingiustificato risulta infondata, atteso che, anche a voler per assurdo presupporre un arricchimento da parte di UBI all'esito della vicenda, tale spostamento patrimoniale troverebbe comunque giustificazione nell'assetto di interessi raggiunto dalle parti nella propria autonomia negoziale.

Al riguardo, a tacer dei rilievi di controparte in ordine alla carenza di residualità, è sufficiente osservare *ad abundantiam* che nel calcolo effettuato da MMTP, volto a "pareggiare" le rispettive posizioni, non si tiene conto della fattura emessa dal *broker* nei confronti di UBI per 230.000,00 USD, con la conseguenza che nessun fenomeno di arricchimento è concretamente riscontrabile in capo alla concedente.

4. Per le ragioni tutte esposte l'opposizione va rigettata siccome infondata nel merito.

Va altresì rigettata, per i medesimi motivi sopra illustrati, la domanda di annullamento dell'accordo modificativo del 30.1.2015 e del successivo accordo integrativo del 29.4.2015, ove proposta in via principale.



È da ritenersi assorbita infine ogni ulteriore eccezione il cui accoglimento presupporrebbe l'accertamento di presupposti logicamente incompatibili con le statuizioni di sopra.

5. Le spese di lite seguono alla soccombenza e si liquidano in euro € 7.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a., avuto riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore pari a quello in esame e allo svolgimento del processo, che non ha richiesto approfondimenti istruttori e si è concluso con modulo decisionale semplificato.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c.:

- A. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1602/2016.
- B. RIGETTA la domanda di annullamento dell'accordo modificativo del 30.1.2015 e del successivo accordo integrativo del 29.4.2015, formulata da MMTP s.r.l. nei confronti di UBI LEASING S.P.A.
- C. CONDANNA parte opponente MMTP s.r.l. a rifondere a UBI LEASING S.P.A. le spese di lite del giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 21.11.2019.

Il giudice

Lorenzo Lentini

